

TRADUZIONE DAL FRANCESE

Visto il codice generale degli enti locali;

Vista la legge n. 2014-773 del 7 luglio 2014 di indirizzo e di programmazione relativa alla politica di sviluppo e di solidarietà internazionale, Titolo III “Azione esterna degli enti locali”;

Vista la legge n. 2007-147 del 2 febbraio 2007 relativa all’azione esterna degli enti locali e dei loro raggruppamenti;

Visto l’articolo L1115-1 del codice generale degli enti locali, che prevede che, “nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Francia, gli enti locali e i loro raggruppamenti possono attuare o sostenere qualsiasi azione annuale o pluriennale di cooperazione internazionale, di aiuto allo sviluppo, mediante convenzioni con gli enti locali esteri; che tali convenzioni specificano l’oggetto e l’importo stimato degli impegni finanziari, che le stesse entrano in vigore non appena sono trasmesse al rappresentante dello Stato, alle condizioni previste dagli articoli L2131-1 e L2131-2, quando tali atti sono adottati da una autorità comunale, o L 3131-1 e L3131-2 quando questi atti sono adottati da una autorità dipartimentale; che le disposizioni degli articoli L2131-6 e L3132-1 si applicano alla presente convenzione”;

Visto l’articolo 6 della legge del 5 giugno 2003, n. 131, sull’applicazione dell’articolo 117 (quinto e nono comma) della Costituzione italiana, sull’attività internazionale delle Regioni; in particolare il comma 7, che disciplina le attività di rilevanza internazionale – nelle materie loro attribuite – delle città e delle metropoli;

Visto il trattato franco-italiano, noto come Trattato del Quirinale, firmato il 26 novembre 2021 dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana ed entrato in vigore nel 2023;

PREAMBOLO

Consapevoli della necessità di affermare i valori e l’identità della cultura mediterranea nel processo d’integrazione europea e di fronte all’evoluzione di un contesto mondiale incerto e altamente competitivo;

Consapevoli della necessità di rafforzare la cooperazione e gli scambi tra gli enti locali dell’Europa del Sud, che condividono una storia comune e questioni territoriali analoghe;

Il Dipartimento di Bouches-du-Rhône e la Città metropolitana di Milano si impegnano ufficialmente a stabilire delle relazioni privilegiate di cooperazione nei settori previsti dalla presente convenzione quadro.

ARTICOLO 1 : obiettivo della convenzione

L'obiettivo della presente convenzione è quello di creare un quadro favorevole allo sviluppo di una cooperazione decentrata tra la Città metropolitana di Milano e il Dipartimento di Bouches-du-Rhône, nel settore della gioventù, del turismo e dell'economia, dell'occupazione e dell'inserimento lavorativo, degli affari europei e dell'ambiente. Gli enti firmatari si impegnano a stabilire delle relazioni durevoli e reciprocamente vantaggiose. Il presente accordo è in linea con gli impegni di cooperazione assunti dallo Stato francese e dallo Stato italiano.

Gli enti firmatari della convenzione s'impegnano, inoltre, a promuovere i vari accordi o convenzioni conclusi tra gli organismi soggetti alla loro giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 2: Obiettivi del partenariato

Gli enti firmatari lavoreranno per promuovere questa convenzione quadro presso gli operatori pubblici, semipubblici, privati e della società civile nei rispettivi territori, al fine di offrire loro l'opportunità di partecipare concretamente a queste cooperazioni.

Il Dipartimento di Bouches-du-Rhône e la Città metropolitana di Milano, in qualità di soggetti interessati, si propongono di promuovere e incoraggiare:

- i progetti operativi degli enti locali, nonché quelli realizzati dagli attori della società civile;
- gli scambi di delegazioni ufficiali e tecniche istituzionali, di esperti e di rappresentanti nei settori d'applicazione menzionati di seguito;
- Il sostegno allo sviluppo dell'attrattività di ciascun territorio, attraverso l'inclusione e la mobilitazione di tutti gli attori socio economici;
- L'apertura di uno spazio di cooperazione privilegiato con i paesi del Mediterraneo del Sud e con i paesi dell'Unione Europea, in un processo di creazione di un arco euro-mediterraneo di cooperazione.
- Una consulenza periodica, dinamica e flessibile, focalizzata sugli argomenti più significativi dello sviluppo dei territori.

ARTICOLO 3: Ambiti d'applicazione

I settori di cooperazione che rispondono agli interessi e alle sfide comuni degli enti firmatari sono illustrati qui di seguito, secondo quattro assi principali.

1. Affari europei

Le parti interessate desiderano scambiarsi opinioni sui loro approcci agli affari europei, alle attività di lobbying e all'attrazione di fondi europei, da una parte, e sullo sviluppo di una dinamica cittadina europea sui loro territori, dall'altra parte. Delle azioni potrebbero includere la partecipazione congiunta a progetti, reti ed eventi europei, nonché l'istituzione di azioni volte a promuovere la conoscenza delle istituzioni europee e il senso di cittadinanza europea, in particolare nei confronti dei giovani.

2. Economia e turismo

2.A. – Cooperazione in materia di turismo sostenibile

Le parti interessate auspicano lo sviluppo di sinergie per promuovere progetti sul tema del turismo sostenibile, mediante azioni congiunte tra i due territori.

2.B – Cooperazione in materia di sviluppo economico

Le parti interessate auspicano lo sviluppo degli scambi commerciali ed economici tra i loro territori e si impegnano a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di contatti diretti. Esse sostengono il coinvolgimento delle entità economiche di ciascun territorio in progetti comuni.

3. Gioventù

Le parti interessate convengono di sviluppare uno sforzo congiunto per promuovere e rafforzare la mobilità internazionale dei giovani, ad esempio, sostenendo progetti che combinano la mobilità internazionale e sostengono i giovani verso l'occupazione.

4. Occupazione e integrazione

Le parti interessate desiderano confrontarsi sulle loro politiche di sostegno all'occupazione, sui loro programmi e le iniziative specifiche a beneficio di diversi destinatari, in particolare i giovani, anche in relazione con le politiche in favore delle pari opportunità.

5. Lotta alle discriminazioni

Le parti interessate desiderano avviare degli scambi in materia di lotta alle discriminazioni e pari opportunità, nonché azioni per promuovere le loro buone pratiche e il trasferimento di conoscenze.

6. Ambiente e sviluppo sostenibile

Le parti interessate si impegnano a condividere le loro esperienze e competenze in materia di sviluppo sostenibile e conservazione della biodiversità, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di strategie territoriali e la gestione delle aree naturali

ART. 4 Principi generali di funzionamento del partenariato

Gli enti locali firmatari s'impegnano:

- a sviluppare degli scambi di esperienze, di conoscenze e di competenze;
- a valorizzare le competenze e le peculiarità di ogni territorio,
- a difendere gli interessi e i bisogni di ogni territorio presso le istituzioni europee e nazionali;
- a promuovere la dinamica dei progetti, il cofinanziamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni realizzate nell'ambito del presente accordo
- a privilegiare le azioni concrete
- coinvolgere le rispettive popolazioni per l'interesse comune

La partnership si basa sui seguenti principi operativi:

La consultazione:

Le parti interessate convengono di consultarsi regolarmente, al fine di elaborare e attuare le azioni da realizzare nell'ambito del loro partenariato. Queste azioni faranno parte di un piano d'azione che sarà rinnovato periodicamente e servirà da quadro per le collaborazioni e gli scambi pianificati.

Finanziamento:

Il piano d'azione organizzerà il finanziamento delle azioni da realizzare. Le parti interessate saranno inoltre libere di cercare finanziamenti nell'ambito degli aiuti alla cooperazione decentata, in particolare (ma non solo).

Valutazione:

Le parti convengono di effettuare una valutazione annuale delle azioni svolte al fine di apportare i necessari adeguamenti alla programmazione delle azioni future

ART. 5 : Termini e condizioni finanziarie

Il presente accordo è un quadro di riferimento e non impone obblighi finanziari o legali alle parti.

1 Funzionamento abituale dell'accordo di cooperazione

Le parti interessate concordano le seguenti modalità di sostegno finanziario per le missioni ufficiali e tecniche: le spese di viaggio, alloggio, ristorazione e trasporto locale nazionali o internazionali sono a carico dell'autorità locale in missione.

2. I piani d'azione definiranno le modalità di copertura dei costi da sostenere per la realizzazione delle azioni specifiche. Ciascuna parte ha il diritto di cercare partner finanziari che possano partecipare ai programmi (cofinanziamento).

La partecipazione finanziaria di ciascun partner sarà definita in modo concertato.

ART. 6 : Orientamento della cooperazione.

Al fine di monitorare l'attuazione del presente Accordo e di scambiare opinioni su questioni di reciproco interesse, le parti interessate si impegnano a organizzare riunioni di lavoro periodiche. Ogni anno, una relazione specificherà gli adeguamenti da apportare e le nuove azioni da intraprendere.

ART. 7 : Data di entrata in vigore e durata

Il presente accordo quadro è concluso per un periodo di cinque anni, rinnovabile tacitamente, salvo rinuncia di una delle parti contraenti.

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data della sua notifica.

La presente Convenzione si applica in conformità agli ordinamenti giuridici e alle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in conformità agli obblighi internazionali reciprocamente adottati e a quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Francia all'Unione europea.

ART. 8 : Condizioni di risoluzione

In caso di violazione da parte di una delle parti dei propri obblighi e dopo aver esaurito tutte le vie di negoziazione e mediazione, il presente accordo può essere risolto unilateralmente prima della scadenza del termine dall'altra parte. Spetta alla parte inviare una lettera all'altra parte con avviso di ricevimento spiegando i motivi del recesso.

Tuttavia, questo ritiro del partner può essere convalidato solo dopo la liquidazione finanziaria dei progetti in corso.